



# ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNITRE  
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

## STATUTO

della Sede della Università della Terza Età  
di San Mauro Torinese

Approvato dall'Assemblea in data 27 ottobre 2009

### Art. 1 – Denominazione

- 1.) E' costituita la Sede locale dell'UNITRE di San Mauro Torinese, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n 5.
- 2.) L'Associazione locale, assume la denominazione di "Università della Terza Età – sede di San Mauro Torinese siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con Sede legale in Via Dora. N°13, 10099 San Mauro Torinese, con codice fiscale 97558750010.

### Art. 2 – Riconoscimento

- 1.) La Sede, avendo ottenuto in data 13 ottobre 1993 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

### Art. 3 – Finalità

- 1.) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

- educare;
- formare;
- informare
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca ;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;

- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

#### **Art. 4 – Adesioni**

1.) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

#### **Art. 5 – Associati**

1.) Sono Associati:

- a.) Gli Associati ordinari cioè gli studenti italiani e stranieri che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- b.) Gli Associati onorari, sono onorari i cittadini italiani e/o stranieri che per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo alla prima seduta dell'Assemblea generale. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti.

2.) Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.

3.) Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

#### **Art. 6 – Organi della Sede Locale**

1.) Sono Organi della Sede locale:

- a) L'Assemblea generale degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

#### **Art. 7 – Composizione e competenze dell'Assemblea Generale**

1.) ***L'Assemblea generale degli Associati è formata da:***

Associati ordinari  
Associati onorari

2.) L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.

3.) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.

4.) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno, o in caso di impedimento dal Vice Presidente.

Si riunisce, in via straordinaria, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

5.) L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatto almeno trenta giorni prima della data fissata, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno con un avviso in bacheca esposto in Segreteria e nelle aule destinate ai corsi.

6.) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo.

È ammessa una sola delega per partecipante.

**7.) L'Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:**

- a) approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
- b) accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
- c) elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove previsto;
- d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
- e) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale, a norma dell'art. 2 del Regolamento Nazionale;
- g) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) dichiara la decadenza e l'espulsione degli Associati;
- i) L'Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;

8.) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

**Art. 8 – Consiglio Direttivo**

1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. Il Presidente
2. Il Vice Presidente
3. Il Direttore dei Corsi
4. Il Segretario;
5. Il Tesoriere;
6. I due Consiglieri

## **2.) Al Consiglio Direttivo compete:**

- a) proporre all'Assemblea le quote sociali annuali;
  - b) curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
  - c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
  - d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l'Assemblea;
  - e) eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
  - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;
  - g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
  - h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- 3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza (cinquanta per cento più uno dei presenti).  
In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi.  
Non sono ammesse deleghe.

## **Art. 9 – Il Presidente**

- 1.) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
  - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
  - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

## **Art. 10 – Il Vice Presidente**

- 1.) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

## **Art. 11 – Il Direttore dei Corsi**

1.) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della eventuale collaborazione di un Vice Direttore, che partecipa alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto, e dei Docenti.

#### **Art. 12 – Il Segretario**

1.) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

2.) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, avvalendosi della collaborazione di un eventuale Vice, che partecipa alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.

#### **Art. 13 – Il Tesoriere**

1.) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.

2.) Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.

3.) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

4.) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1.) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti anche fra persone non associate.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.

2.) I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Sezioni**

1.) La Sede locale può proporre l'apertura di Sezioni al Presidente Nazionale, I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.

#### **Art. 16 – Rendiconto economico finanziario**

- 1.) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2.) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3.) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta.  
Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

#### **Art. 17 – Patrimonio**

- 1.) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle quote sociali;
  - b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
  - c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
  - d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2.) Non è ammesso l'utilizzo di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 18 – Gratuità delle prestazioni**

- 1.) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

#### **Art. 19 – Recesso dall'Associazione Nazionale**

- 1.) La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

#### **Art. 20– Scioglimento della Sede Locale**

- 1.) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegue finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.
- 2.) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

#### **Art. 21 – Norme finali**

1.) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.



# Università della Terza Età Unitre Sede di San Mauro Torinese REGOLAMENTO

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede di San Mauro Torinese costituisce parte integrante dello Statuto stesso approvato in data 28 febbraio 2007

## **Art. 1 – Sigla e Marchio**

1.) Sigla e marchio che la Sede locale è autorizzata a utilizzare, sono di proprietà dell'Associazione Nazionale, sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n. 817971 del 12/06/2000. L'utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.

2.) L'indicazione precisa della Sede locale è prescritta per Legge.

## **Art. 2 – Adesioni**

1.) La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale.

2.) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dello Associato.

## **Art. 3 – Assemblea Generale**

1.) E' ammessa una sola delega debitamente sottoscritta ad altro Associato per la partecipazione all'Assemblea.

2.) Le votazioni per il rinnovo delle cariche si effettuano con scrutinio segreto.

3.) Appena costituitasi, l'Assemblea elegge tre scrutatori, di cui il Presidente, scelti fra persone non candidate a cariche sociali.

4.) Nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche, appena eletto, il nuovo Presidente assume la conduzione della seduta.

## **Art. 4 – Consiglio Direttivo**

a.) Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera o con altro mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefono.

b.) La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.



c.) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione di un Vice Direttore, e di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.

d.) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 5 - Incompatibilità**

a.) In considerazione dei principi enunciati nell'art. 4 comma 1 dello statuto, i Membri del Consiglio Direttivo non possono svolgere attività politica attiva.

b.) Nel caso in cui un Membro del Consiglio intenda candidarsi a cariche politiche deve darne tempestiva comunicazione al Presidente e, contestualmente, dichiararsi in aspettativa.

Il Consiglio Direttivo nomina, ad interim, un sostituto.

c.) Nel caso di sua elezione alla carica e per tutto il periodo del relativo mandato, egli s'intende decaduto dalla carica rivestita nel Consiglio Direttivo e l'Assemblea provvederà alla elezione del sostituto

#### **Art.6 – Norme didattiche**

1.) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi; Sono previsti inoltre cicli di conferenze.

Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio .

2.) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.

#### **Art. 7 – Docenti**

1.) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.

#### **Art. 8 – Assistenti**

1.) Qualunque persona associata alla Sede può fare l'Assistente ad un corso.

La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo studente-partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.

#### **Art. 9 – Libri di testo**

Non possono essere adottati libri di testo. Il Docente può, tuttavia, suggerire la consultazione di testi o pubblicazioni agli studenti che ne fanno richiesta al fine di approfondire la conoscenza della materia.

#### **Art. 10 – Attestato di frequenza**

La Sede rilascia, su richiesta dell'Associato Studente che ha frequentato in un anno accademico almeno gli 8/10 delle lezioni di un corso o di un laboratorio, l'attestato di frequenza.

### **Art. 11 – Diploma di merito**

All'Associato che avrà frequentato con continuità le lezioni di un corso da lui scelto per almeno quattro anni e che presenterà un memoria scritta, concordata con il Docente e con il Direttore dei Corsi e da esse valutata e riveste carattere di originalità, verrà rilasciato un diploma di merito.

### **Art. 12 - Accademia di Umanità**

1.) L'Accademia di Umanità comprende tutte le attività sociali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica della Sede locale.

Tali iniziative sono affidate all'autogestione degli Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione. In tale ambito possono essere costituiti dei Gruppi di lavoro, cioè aggregazioni di Associati studenti che in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (redazione di pubblicazioni e realizzazione di ricerche, biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).

Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

2) Tutti i gruppi di lavoro hanno nel Presidente dell'Associazione il loro referente e realizzano le linee programmatiche indicate dal Consiglio direttivo.

### **Art.13 - Autonomia delle Sedi**

1.) Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi limitrofe